



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO CONTABILI DEL PROGETTO EUROPEO LIFE 19 IPE/IT/000015 DAL TITOLO “INTEGRETEDMANAGEMENT AND GRANT INVESTMENTS FOR THE N2000 NETWORK UMBRIA – LIFE IMAGINE UMBRIA”.

LOTTO 1 CIG 9002556839 – CUP J69I20000050006

LOTTO 2 CIG 900256714F - CUP J69I20000050006

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’affidamento del servizio di supporto alle attività amministrativo contabili del progetto europeo LIFE 19 IPE/IT/000015 dal titolo “IntegratedManagement and Grant Investments for the N2000 Network Umbria – Life Imagine Umbria”.

Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 13.12.2021; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15.12.2021, V serie speciale – contratti pubblici n. 144, sul Profilo di committente in pari data. L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2021 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice).

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, non si applicano alle università, per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica.

Gli operatori economici interessati a formulare offerta sono tenuti a rispettare le indicazioni di seguito riportate.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Cristina Mencolini, tel. 075 5855504 – mail: cristina.mencolini@unipg.it;

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA

1.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

La Gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi degli artt. 52 e 58 del Codice.

In particolare la Gara sarà condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di *e-procurement* denominata “TuttoGare”, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione delle domande di partecipazione e, successivamente, dell’Offerta e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. La piattaforma è nella disponibilità dell’Università e il relativo accesso avviene mediante l’indirizzo internet <https://universitaperugia.tuttogare.it/> selezionando l’opzione “Accedi”.

Pertanto:



- l'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal Sistema medesimo, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;

- le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato "Norme Tecniche di Utilizzo" reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;

- per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: (+39) 06 40 060 110.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi collegati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

1.2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA

Le sedute di gara saranno svolte utilizzando il modulo WEB-conference della piattaforma telematica di negoziazione Tuttogare che permette di gestire riunioni virtuali on-line attraverso una funzione di Conference ROOM nella quale gli operatori economici avranno il ruolo di partecipanti interattivi, mentre i Commissari e il Rup avranno la possibilità di condivisione in tempo reale sia di files sia del desktop.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Capitolato tecnico;
- 3) Schema di contratto;
- 4) Disciplinare di gara e suoi allegati;
- 5) Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici dell'Università degli Studi di Perugia, pubblicato sul sito internet alla pagina: <http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general>;
- 6) Codice etico e di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 1876 del 2.8.2021, pubblicato alla pagina internet: <https://www.unipg.it/files/statuto-regolamenti/codici/codice-etico-e-di-comportamento.pdf>.

Si fa presente che tutti gli atti necessari per la partecipazione alla presente procedura sono a disposizione dei concorrenti con accesso libero, gratuito e incondizionato sul Profilo di committente dell'Università alla pagina "Bandi di gara e contratti" e sulla piattaforma telematica di *e-procurement* TUTTOGARE all'indirizzo internet <https://universitaperugia.tuttogare.it/>. L'Università, pertanto, non prenderà in considerazione le richieste di invio di documenti di gara.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP attraverso la piattaforma telematica, entro e non oltre il **18.01.2022 ore 13,00**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o inviate in forma diversa.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste pertinenti verranno fornite almeno cinque (5) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committente e sulla piattaforma telematica.



Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. I concorrenti che intendono partecipare alla gara si impegnano a consultare periodicamente il predetto sito.

Si sottolinea che è interesse di tutte le parti che le prescrizioni impartite ai concorrenti siano esattamente comprese; pertanto, i concorrenti sono invitati ad inoltrare al Responsabile del Procedimento ogni richiesta di chiarimento ritenuta utile alla comprensione degli atti di gara.

Si precisa che non saranno riscontrati i quesiti volti ad ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione della norma di settore e/o applicata allo specifico caso esposto dal concorrente. Tanto premesso i quesiti che saranno riscontrati saranno solo quelli relativi a chiarire, se del caso, la presente procedura di gara e/o aspetti dei documenti tecnici ed amministrativi.

Non sono ammessi chiarimenti per via telefonica.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice dei Contratti, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto alle attività amministrative contabili del progetto europeo LIFE 19 IPE/IT/000015 dal titolo "Integrated Management and Grant Investments for the N2000 Network Umbria – Life Imagine Umbria".

N.B. Le rendicontazioni amministrative e contabili relative alle attività in capo al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali avverrà secondo le disposizioni comuni del Programma LIFE 2014-2020, con tempi e modalità dettagliati nell'accordo interno di partenariato sottoscritto tra i due Dipartimenti e il capofila del Progetto.

Il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e il Dipartimento di Scienze Agrarie metteranno a disposizione dei concorrenti che ne faranno richiesta la documentazione di progetto e i relativi accordi di partenariato.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti funzionali corrispondenti ai due dipartimenti interessati al Progetto:

LOTTO 1 Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – CIG 9002556839

LOTTO 2 Dipartimento di Scienze Agrarie CIG - 900256714F



Descrizione

LOTTO n.	Descrizione servizi	CIG	Importo a base d'asta
1	servizio di supporto alle attività amministrativo contabili del progetto europeo LIFE 19 IPE/IT/000015 dal titolo "IntegretedMAnagement and Grant Investments for the N2000 Network Bmbria - Life Imagine Umbria" - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie	9002556839	€70.000,00 IVA esclusa
2	servizio di supporto alle attività amministrativo contabili del progetto europeo LIFE 19 IPE/IT/000015 dal titolo "IntegretedMAnagement and Grant Investments for the N2000 Network Bmbria - Life Imagine Umbria" - Dipartimento di Scienze Agrarie	900256714F	€60.000,00 IVA esclusa

L'importo a base di gara è complessivamente pari ad € 130.000,00 IVA esclusa.

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 9 del D. Lgs. 50/2016, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi, come riportati nel successivo art. 4, ammonta a **€ 390.000,00 IVA esclusa**.

Sono a carico dell'appaltatore tutti i costi connessi all'esecuzione del servizio in appalto. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico dell'affidatario:

- I costi delle retribuzioni relative al personale impiegato, compresi tutti gli oneri previdenziali, assicurativi, fiscali discendenti dall'applicazione di leggi e ogni onere posto a carico del datore di lavoro dallo specifico contratto applicato;
- I costi connessi a spostamenti, viaggi, trasferte eventualmente occorrenti all'espletamento del servizio e di ogni ulteriore onere e spese relative alle attività e agli adempimenti occorrenti alla integrale esecuzione di tutte le attività e dei servizi oggetto della procedura in argomento.

Nessun costo o rimborso spese potrà essere posto a carico dei Dipartimenti, che si impegnano a corrispondere il corrispettivo dell'appalto risultante dal prezzo di aggiudicazione.

Nessun altro onere sarà posto a carico dei Dipartimenti.

Con riferimento agli oneri per la sicurezza da interferenze, i servizi in affidamento hanno natura propriamente intellettuale e, quindi, non si rilevano in rapporto agli stessi rischi di natura interferenziale, potendosi conseguentemente prescindere, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e giusta la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008, dalla predisposizione del DUVRI e per l'effetto dovendosi porre pari a € 0,00 (zero/00) gli oneri per la sicurezza da interferenze non assoggettabili a ribasso.

L'espletamento delle attività descritte nel capitolato tecnico descrittivo e prestazionale avverrà a mezzo di apposito gruppo di lavoro la cui configurazione minima è meglio specifica di seguito.

Per la stima del costo da sostenersi da parte dell'Amministrazione per l'acquisizione dei servizi descritti dettagliatamente nel capitolato tecnico si è tenuto conto, in primo luogo, trattandosi di servizi di natura intellettuale, delle risorse specializzate giudicate necessarie al fine di rendere efficacemente i servizi medesimi; e quindi, in secondo luogo, dei costi di mercato correnti per le prestazioni professionali provenienti dalle risorse medesime.

Alla data di redazione del presente documento di progettazione non risultano attive Convenzioni di Consip S.p.A. relative al servizio oggetto di affidamento.



Ai fini della determinazione del costo di acquisizione delle prestazioni in affidamento, da rendersi attraverso gruppo di lavoro con la composizione indicata a seguire, l'Amministrazione ha considerato:

- i dati storici disponibili circa il prezzo di servizi corrispondenti e/o analoghi relativi a contratti stipulati da altre Università e/o amministrazioni pubbliche;
- il livello di competenza ed esperienza curricolare richiesto per le diverse figure del gruppo ed il conseguente valore economico specifico delle prestazioni rispettivamente attese.

Trattandosi, in ogni caso, di servizi di natura prettamente intellettuale e, peraltro, considerata la prestazione oggetto dell'affidamento, quello che deve essere remunerato è essenzialmente l'opera professionale resa, in modo organizzato, integrato e finalizzato, dalle risorse esperte costituenti il gruppo di lavoro, rimanendo in essa assorbiti, per comodità di computo, anche il know how aziendale e le risorse strumentali e diverse ordinariamente occorrenti per l'elaborazione, la predisposizione e la condivisione dei prodotti attese. Viene fatto riferimento al volume di gg/lavoro ritenute occorrenti, per ciascun profilo professionale, al fine di assolvere a regola d'arte ai compiti assegnati.

Conseguentemente, il valore complessivo dell'operazione in affidamento, da valere quale base d'asta della procedura, è stato individuato in euro 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre IVA (Lotto I € 70.000,00 IVA esclusa e Lotto II € 60.000,00 IVA esclusa) sulla base dei parametri lordi di impegno e di prezzo di seguito indicati:

- Capo progetto: n. 1 risorsa per n. 1 giornata mese (media tendenziale) per complessive n. 80 giornate lavoro complessive;
- Senior: n. 1 risorsa per n. 3 giornate mese (media tendenziale) per complessive n. 240 giornate lavoro complessive;
- Junior: n. 1 risorsa per n. 1,5 giornata mese (media tendenziale) per complessive n. 130 giornate lavoro complessive.

Il volume dei servizi erogandi verrà misurato in ragione degli impegni delle risorse esperte effettivamente applicate nello svolgimento del servizio, il dato preso a riferimento è dunque costituito dalle tariffe giornaliere di impiego per ciascuna risorsa utilizzata.

Il calcolo di cui trattasi e il dimensionamento complessivo del servizio è stato sviluppato come nella sotto estesa tabella

PROFILI PROFESSIONALI	GIORNATE / UOMO COMPLESSIVE PER PROFILO	TARIFFA UNITARIA PER GIORNATA / UOMO (IVA ESCLUSA)	PREZZO UNITARIO (TARIFFA GIORNALIERA IN EURO, IVA ESCLUSA)
Capo progetto	80	400	32.000,00
Senior	240	300	72.000,00
Junior	130	200	26.000,00
TOTALE	450		130.000,00

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

L'Appalto avrà inizio con la sottoscrizione del contratto e terminerà al 30 settembre 2027, data di conclusione del progetto LIFE 19 IPE/IT/000015, salvo proroga eventualmente derivante da proroghe concesse al progetto dalla Commissione Europea.

In tale ipotesi i Dipartimenti si riservano la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari alla proroga concessa dalla Commissione Europea.

Il Rup si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020,



nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

I Dipartimenti si riservano la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

I Dipartimenti, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, si riservano di procedere, nel triennio successivo alla stipula del contratto, all'affidamento, in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, di servizi analoghi a quelli qui in affidamento, per un importo complessivo ulteriore non superiore a quello di aggiudicazione. Detto nuovo eventuale affidamento avverrà sulla base del medesimo progetto a base di gara e a tale affidamento si applicheranno le medesime condizioni tecnico-economiche stabilite per il primo contratto.

Nessuna variazione o modifica all'contratto può essere apportata o introdotta dall'aggiudicatario se non è stata preventivamente approvata in forma scritta dal Rup. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamento o rimborsi di alcun genere.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in



possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.2 SOGGETTI AMMESSI A PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Ai sensi del co. 4 dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016 alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161 co. 6 del R.D. n. 267/1942, si applica l'art. 186-bis del predetto regio decreto.

Pertanto:

Per la partecipazione alla procedura di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto n. 267/1942 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto ai sensi del comma 6 dell'art. 110 d.lgs. 50/2016. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Diversamente, ai sensi del co. 5 dell'art. 110 del d.lgs.50/2016 l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita obbligatoriamente di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n.267/1942 l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'contratto. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista. Sono tenute a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, anche le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria.



b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata dell'contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione dell'contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto mediante produzione di apposita DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO.

Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).

L'operatore economico ammesso al concordato non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che nelle ipotesi indicate all'art. 110 del Codice, comma 6, ossia qualora l'ANAC, sentito il Giudice Delegato, subordini la partecipazione alla gara dell'operatore in concordato all'avvalimento di altro operatore economico quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che ANAC individua con apposite Linee Guida. L'impresa ausiliaria così individuata non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 186 bis R.D. 267/1942 né essere sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), per i quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89 del Codice) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110 del medesimo.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice non è consentito, pena la non ammissione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

6. REQUISITI GENERALI

Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione:

- di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016
- di cui al D. Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 67;
- di cui al D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 53, comma 16 ter, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Non sono ammessi gli operatori economici per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- le cause interdittive di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici dell'Università degli Studi di Perugia, pubblicato sul sito internet alla pagina: <http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti->



[amministrativi-general](#) e nel Codice etico e di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 1876 del 2.8.2021, pubblicato alla pagina internet: <https://www.unipg.it/files/statuto-regolamenti/codici/codice-etico-e-di-comportamento.pdf> costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del contratto appaltando.

b) In caso di cooperative o consorzi di cooperative anche **l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative** istituito presso il Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico); in caso di cooperative sociali anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dell'appalto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Quale requisito di capacità economica e finanziaria ex art. 83, comma 1, lett. b), del Codice, ai sensi dell'art. 83, comma 4, del citato Codice, il concorrente dovrà aver conseguito un fatturato globale riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari (2018-2019-2020), chiusi ed approvati alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, non inferiore, a pena di esclusione, ad euro 300.000,00 (IVA esclusa).

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice, tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo al concorrente, della capacità di far fronte agli impegni assunti per l'assolvimento dei compiti in via di affidamento, con particolare riferimento agli oneri di personale. In ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, si applicherà la previsione di cui all'art. 47 del Codice.

In ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.



Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Quale requisito di adeguata capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 83, comma 6, del Codice:

a) il concorrente deve aver svolto, a pena di esclusione, nei 3 (tre) anni precedenti (2018-2019-2020) alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (in caso di contratto ancora in corso di esecuzione verrà considerata utile la quota parte di esso regolarmente eseguita alla data detta), almeno 5 (cinque) servizi corrispondenti e/o analoghi a quelli oggetto del capitolato tecnico per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore a € 180.000,00.

A questo effetto resta stabilito che verranno considerati corrispondenti e/o analoghi esclusivamente servizi di supporto alle attività amministrative contabili per la gestione di progetti europei a finanziamento diretto.

In ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, si applicherà la previsione di cui all'art. 47 del Codice.

In ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5, e all'allegato XVII, parte II, del Codice. Trattandosi di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova del requisito avverrà attraverso i certificati (originali o in copia conforme) rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi corrispondenti e/o analoghi, nonché dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

b) il concorrente dovrà mettere a disposizione un team di lavoro costituito da almeno 3 profili professionali:

- 1 capo progetto con almeno 10 anni di esperienza nella gestione tecnica, amministrativa, finanziaria di progetti europei maturata a favore di soggetti pubblici o privati
- 1 senior con almeno 5 anni di esperienza nella gestione tecnica, amministrativa, finanziaria di progetti europei maturata a favore di soggetti pubblici o privati
- 1 junior con almeno 2 anni di esperienza nella gestione tecnica, amministrativa, finanziaria di progetti europei maturata a favore di soggetti pubblici o privati.

Detto personale, che sarà impiegato nello svolgimento del contratto, dovrà:

- essere in possesso di diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009, conseguito presso un Ateneo italiano o comunque dell'Unione Europea;
- conoscere la lingua inglese. La conoscenza della lingua inglese dovrà consentire la corretta gestione di tutti gli aspetti collegati alla prestazione del servizio, di conseguenza il livello dichiarato della persona di contatto e coordinamento dovrà essere almeno pari al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER).

Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che concorre all'affidamento, devono essere nominativamente indicati, già in sede di presentazione dell'offerta, i professionisti personalmente responsabili che provvederanno all'espletamento degli incarichi in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e del tipo di prestazione che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione.



7.4 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato di cui al paragrafo 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo ai servizi analoghi pregressi di cui al paragrafo 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al team di lavoro di cui al paragrafo 7.3 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il capo progetto deve essere messo a disposizione dall'impresa mandataria.

7.5 Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, si applica l'art. 47, comma 2-bis, del Codice.

8. CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata, in tutto o in parte la cessione a terzi del contratto, salvo le ipotesi previste dall'art. 106, comma 1 lett. d) del Codice. Gli atti relativi all'eventuale cessione sono nulli e determinano la decadenza dall'appalto stesso e la risoluzione di diritto del contratto, con conseguente incameramento della cauzione da parte dell'Ateneo.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tale espressa indicazione in sede di offerta, il subappalto è vietato.

E' vietato per l'Impresa aggiudicataria di subappaltare a terzi l'esecuzione integrale del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice, l'operatore affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;



- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti dei servizi che si intendono subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice così come novellato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

9. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1197 del 18 dicembre 2019 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari per ogni LOTTO per cui si partecipa, al 2% dell'importo complessivo dei servizi in questione e pertanto per il seguente importo, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO GARANZIA 2%
1	Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - servizio di supporto alle attività amministrative contabili del progetto europeo LIFE 19	9002556839	€ 70.000,00	€ 1.400,00
2	Dipartimento di Scienze Agrarie - servizio di supporto alle attività amministrative contabili del progetto europeo LIFE 19	900256714F	€ 60.000,00	€ 1.200,00

Per ogni lotto per cui si intende presentare offerta dovrà essere presentata una garanzia provvisoria

- **una dichiarazione di impegno** (una per ogni lotto per cui si intende presentare offerta) da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile



all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; la relativa quietanza deve essere inserita nella busta telematica "Documentazione amministrativa";

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 19 gennaio 2018 n. 31, pubblicato in GU n. 83 del 10 aprile 2018;

3) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

4) prevedere espressamente a pena di esclusione:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di



autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere presentati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 25.01.2022**. Il termine è perentorio e il sistema non consente di caricare offerte tardive.

Il plico telematico è composto da 3 buste telematiche:

Busta telematica – documentazione amministrativa;

Busta telematica – offerta tecnica;

Busta telematica – offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale valida dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

I concorrenti potranno utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione appaltante e messi a disposizione sul profilo di committente e sulla piattaforma telematica.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia dichiarata conforme all'originale della relativa procura.



Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "documentazione amministrativa" e "offerta tecnica", è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA TELEMATICA)

La documentazione amministrativa da presentare e caricare sulla piattaforma telematica è costituita da:

- a. domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (singolo, mandatario, mandante, consorzio, consorziato, ausiliario)
- b. Copia F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione;
- c. DGUE per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (singolo, mandatario, mandante, consorzio, consorziato, ausiliario)
- d. documentazione a corredo
- e. documentazione ulteriore, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- f. Capitolato tecnico sottoscritto digitalmente, per incondizionata accettazione, dal dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso)
- g. PASSOE rilasciato da ANAC;
- h. dichiarazioni antimafia;
- i. Curricula vitae delle risorse professionali proposte

11.1.a DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni (all. 1).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;



- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica** (c.d. rete-soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** (cd. rete - contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia dichiarata conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

N.B. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nella domanda o nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla CCIAA, atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di rami d'azienda, ecc.

Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini della procedura.

La domanda di partecipazione contiene anche le seguenti Dichiarazioni integrative:

Ciascun concorrente, con la compilazione della domanda di partecipazione, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- dichiara per quale Lotto intende fare offerta;

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

- accetta il patto di integrità in materia di Contratti Pubblici dell'Università degli Studi di Perugia, pubblicato sul sito internet alla pagina: <http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general> allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);



- accetta il Codice etico e di comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 1876 del 2.8.2021, pubblicato alla pagina internet: <https://www.unipg.it/files/statuto-regolamenti/codici/codice-etico-e-di-comportamento.pdf>;
- accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara, in particolare il capitolato tecnico e i chiarimenti forniti nel corso dell'espletamento della procedura;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del dpr 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- il possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dai precedenti artt. 6 e 7.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

- indicazione dei seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica
- indica se intende fare ricorso al subappalto;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, indicati all'art. 7.1 del presente disciplinare;
- che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le prestazioni oggetto dell'appalto e a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni;
- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l'offerta presentata ed i relativi prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro e che gli stessi comprendono i costi relativi alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
- che le condizioni offerte sono vincolanti per l'intero periodo contrattuale, compresa l'eventuale proroga;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l'aggiudicatario non faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di rito, provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria e agli altri eventuali conseguenti provvedimenti di legge;
- di essere a conoscenza che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c), d) ed e) del D.Lgs.n.50/2016 e smi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente quanto disposto dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno



eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

-di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a semplice richiesta dell'Università;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

Ai sensi del co. 4 dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016 alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161 co. 6 del R.D. n. 267/1942, si applica l'art. 186-bis del predetto regio decreto.

Pertanto:

- Per la partecipazione alla procedura di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto n. 267/1942 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

- Diversamente, ai sensi del co. 5 dell'art. 110 del d.lgs.50/2016 l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita obbligatoriamente di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n.267/1942 l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista con relativa dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale valida da parte del concorrente. Sono tenute a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, anche le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo, sia stata subordinata dall'ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 6 del Codice e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nella presente procedura l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

- produrre un proprio DGUE;

- compilare, utilizzando l'apposito MODELLO Allegato 2 "Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO", disponibile nella documentazione di gara, con i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.



Il DGUE e la "Domanda di partecipazione" in caso di impresa ausiliaria di concorrente in concordato preventivo art. 110 D. Lgs 50/2016 devono essere compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale valida.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o essere assoggettata ad altra procedura concorsuale.

11.1.b MODELLO F23

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

Nella parte relativa ai dati anagrafici inserire:

al punto 4: Università degli Studi di Perugia CF 00448820548;

al punto 5: Dati del concorrente (denominazione, Comune sede legale, provincia, C.F.);

al punto 6: Ufficio o Ente: il codice "T3H";

al punto 11: Codice Tributo: "456T";

al punto 12: descrizione (Bollo relativo alla domanda di partecipazione procedura di Gara "Procedura aperta servizi supporto attività amministrativo contabili progetto LIFE 19 – lotto xx - CIG xxxxxx").

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella busta telematica "Documentazione amministrativa" la copia informatica dell'F23. Si segnala che, in caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

11.1.c DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, disponibile, per la compilazione, sulla piattaforma telematica.

Parte I – Informazioni sulla procedura e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di concessione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;



5) PASSOE dell'ausiliario;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Parte III Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

a) la sezione A per dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla documentazione di gara (art. 7.1, 7.2 e 7.3 del disciplinare).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di imprese rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperative, di consorzi artigiani o consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

11.1.d Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
2. *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* Copia dichiarata conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
3. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
4. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC come indicato all'art. 9 del presente Disciplinare;
6. per i concorrenti ammessi a procedura di concordato preventivo la documentazione di cui al precedente art. 5.2.
7. curriculum vitae delle risorse professionali individuate per lo svolgimento del servizio, con riferimento al team di lavoro come individuato al precedente art.7.3 lett. b). I curricula vitae devono essere redatti in formato europeo e devono specificare, per ciascun componente il Gruppo di Lavoro, il relativo profilo, devono essere debitamente sottoscritti dagli interessati ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., e corredati dal relativo documento di identità.

11.1.e Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.



- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)



- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 12.1.e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

11.1.f Capitolato tecnico sottoscritto digitalmente

Capitolato tecnico sottoscritto digitalmente, per incondizionata accettazione, dal dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso), con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 11.1.a.

11.1.g PASSOE

PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

11.1.h Dichiarazioni antimafia

Il concorrente trasmette dichiarazione sostitutiva (da compilarsi da parte dei soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta l'idoneità morale.

N.B. Tale dichiarazione viene richiesta, anticipatamente, a mero titolo di collaborazione, il suo mancato inserimento negli atti di gara non costituisce motivo di esclusione.

11.1.i Curricula vitae delle risorse professionali proposte. Il concorrente deve trasmettere i Curricula vitae delle risorse professionali individuate per lo svolgimento del servizio, con riferimento al Gruppo di Lavoro richiesto dal capitolato tecnico. I curricula vitae devono essere redatti in formato europeo e devono specificare in maniera chiara, per ciascun componente il Gruppo di Lavoro, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 7.3 lett. b), devono essere debitamente sottoscritti dagli interessati ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., e corredati dal relativo documento di identità.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 7 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. OFFERTA TECNICA (BUSTA TELEMATICA)

13.1 L'offerta tecnica da presentare e caricare sulla piattaforma telematica è costituita dai documenti contenenti le proposte relative agli elementi di natura qualitativa.

La mancata presentazione della documentazione richiesta o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione ovvero la mancata presentazione della documentazione relativa ad uno o a tutti i criteri di valutazione o sub - criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale.

L'attribuzione di un punteggio pari a 0 per ciascuno dei criteri o sub criteri ponderali in ogni caso comporta per il concorrente l'obbligo di eseguire in ogni caso la prestazione sulla base delle indicazioni e dei contenuti del Capitolato tecnico.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuta nella Busta telematica - "OFFERTA ECONOMICA"; pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti prezzi, importi o costi sostenuti.

Inoltre l'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo del contratto determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di



valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;

- costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il Capitolato tecnico e lo Schema di contratto.

Tutta la documentazione da inserire nella Offerta Tecnica dovrà essere debitamente sottoscritta con firma digitale valida dal legale rappresentante o procuratore speciale nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto mandatario in caso di RTI già costituito, dal legale rappresentante o procuratore speciale di tutti i concorrenti in caso di RTI da costituirsi.

13.2 La busta telematica "Offerta tecnica" contiene una relazione tecnica sottoscritta con firma digitale. Fermo restando che non andranno inseriti, a pena di esclusione, elaborati contenenti indicazioni economiche. La relazione dovrà essere redatta in conformità e coerenza con tutte le indicazioni contenute nel capitolato tecnico e con i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 15.1 del presente disciplinare, e che illustri in modo chiaro e completo la metodologia, le soluzioni organizzative e operative relative all'esecuzione del servizio in affidamento.

La relazione dovrà essere sviluppata in maniera schematica e per punti come di seguito evidenziati:

A) PROGETTO TECNICO PER IL PIANO DI LAVORO CHE SI INTENDE SEGUIRE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

La relazione tecnica (max 5 pagine) dovrà illustrare in maniera chiara e puntuale la definizione del percorso (tempi, metodi e modalità operative) con cui si intende fornire il servizio di supporto così come definito al paragrafo 3 del capitolato tecnico (attività richieste) nonché i prodotti del paragrafo 4 del capitolato tecnico (prodotti richiesti)

B) ESPERIENZA CUMULATIVA DEL GRUPPO DI LAVORO

B.1 La relazione tecnica dovrà elencare il numero di progetti con funzione di gestione amministrativa, finanziaria e di rendicontazione di progetti europei a finanziamento diretto, con specificazione, per ogni servizio espletato, del tipo di progetto cui i servizi si riferivano, del committente, del periodo di svolgimento, delle prestazioni espletate

B.2 La relazione tecnica dovrà elencare le esperienze nella gestione amministrativa, contabile e rendicontativa dei progetti LIFE a partire dal 2017, con specificazione, per ogni servizio espletato, del tipo di progetto cui i servizi si riferivano, del committente, del periodo di svolgimento, delle prestazioni espletate

C) PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SUPPORTO RICHIESTE

La relazione tecnica (max 1 pagine) dovrà illustrare in maniera chiara e puntuale eventuali proposte migliorative del supporto richiesto o fornitura di ulteriori servizi atti a migliorare il supporto richiesto.

13.3 Accesso agli atti – notifica ai controinteressati

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere in apposita pagina, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografata dell'offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

Si precisa, comunque, che ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza delle offerte sarà di competenza della Stazione appaltante.



L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

14. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA TELEMATICA)

L'offerta economica per ogni lotto cui si partecipa, da presentare e caricare sulla piattaforma telematica, è costituita, a pena di esclusione, dall'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello elaborato dalla Stazione appaltante (scheda offerta economica), pubblicato sul Profilo di committente e sulla piattaforma telematica e recante i seguenti elementi, indicati in cifre e in lettere:

- **Ribasso percentuale sul costo complessivo (IVA esclusa)** a base di gara per ogni lotto.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 non è richiesta l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si precisa inoltre che:

- in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (prezzo offerto espresso in cifre e in lettere) prevale il prezzo offerto in lettere;

- il prezzo offerto deve essere espresso fino alla seconda cifra decimale oltre la virgola; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 2 (due) cifre.

Dovrà essere presentata una scheda di offerta per ogni lotto per cui si partecipa.

Non sono ammesse offerte per parte di contratto. Non sono ammesse offerte condizionate o difformi da quanto prescritto nel bando, nel presente disciplinare, nel capitolato e nello schema di contratto. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall'integrale esecuzione del contratto, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel capitolato.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale valida, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 11.1.a.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato tramite procedura aperta sopra soglia in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi validi per entrambi i lotti:

A) offerta tecnica	max punti 80
B) offerta economica	max punti 20
TOTALE	PUNTI 100

15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.



SUB-CRITERI (profili)	SUB-PESO max punti 80
A) PROGETTO TECNICO PER IL PIANO DI LAVORO CHE SI INTENDE SEGUIRE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	max punti 40
Sarà valutato, rispetto al lotto di riferimento, il piano di lavoro che si intende seguire per la gestione amministrativo-finanziaria del progetto, il percorso (tempi, modi e modalità) cui si intende fornire il servizio definite al paragrafo 3 del capitolato tecnico (attività richieste) nonché i prodotti del paragrafo 4 del capitolato tecnico (prodotti richiesti)	max punti 40
B) ESPERIENZA CUMULATIVA DEL GRUPPO DI LAVORO	max punti 35
B.1 Sarà valutato, rispetto al lotto di riferimento, il numero di progetti con funzione di gestione amministrativa, finanziaria e di rendicontazione di progetti europei a finanziamento diretto	1 punto a progetto per un max di 10 punti
B.2 Sarà valutato, rispetto al lotto di riferimento, l'esperienza nella gestione amministrativa, contabile e rendicontativa dei progetti LIFE 19 (a partire dal 2017)	5 punti per ogni esperienza per un max di 25 punti
C) PROPOSTE MIGLIORATIVE	max punti 5
Saranno valutate eventuali proposte migliorative del supporto richiesto e/o la fornitura di ulteriori servizi	max punti 5

15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri discrezionali A e C, la Commissione attribuirà a ciascuno degli elementi di valutazione cui è assegnato un punteggio un coefficiente sulla base dei giudizi qualitativi come indicati nella tabella che segue:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1
BUONO	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0.8
DISCRETO	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0.6
SUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0.4
INSUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0.2



INACCETTABILE	Non è stata presentata alcuna proposta o le proposte presentate sono peggiorative o non chiaramente esplicitate	0
---------------	---	---

N.B. La Commissione giudicatrice potrà assegnare punteggio pari a zero qualora non venga presentata alcuna proposta ovvero le soluzioni proposte dai concorrenti siano valutate di non interesse e/o peggiorative ovvero le soluzioni proposte non siano chiaramente esplicitate o idoneamente documentate. Nella valutazione, il giudizio a cui perverrà la Commissione sarà ponderato in ragione della completezza espositiva e consistenza dell'offerta, della reale incidenza della proposta in termini di innovazione e valore aggiunto, dell'effettiva capacità/sostenibilità attuativa della proposta.

Ne deriva che per i criteri discrezionali la Commissione valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica assegnando conclusivamente, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno degli elementi in discorso un punteggio parziale compreso tra 0 (zero) e il massimo indicato in funzione della qualità, rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche indicate nel capitolato tecnico.

Il punteggio sarà attribuito ai sottocriteri qualitativi secondo la seguente formula:

Punteggio = coefficiente X punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione (sottocriterio)

Dove

Coefficiente = coefficiente di valutazione attribuito in base al giudizio qualitativo al sottocriterio;

X= segno di moltiplicazione.

Per il criterio tabellare B (in quanto a valorizzazione automatica) verrà invece attribuito il punteggio direttamente risultante:

- con riferimento al primo sottocriterio, dal prodotto tra il numero di progetti con funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e di rendicontazione di progetti europei a finanziamento diretto e i parametri indicati in tabella;
- con riferimento al secondo sottocriterio, dal prodotto tra il numero di esperienze specifiche sui progetti LIFE e i parametri indicati in tabella.

La valutazione complessiva dell'offerta tecnica è data dalla somma algebrica dei punteggi relativi ottenuti per ciascun elemento di valutazione (sottocriteri).

I calcoli relativi all'attribuzione di tutti i punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

15.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'assegnazione del punteggio relativo all'Offerta economica avverrà con l'applicazione della seguente formula:

$$P = (R_i / R_{max}) \times 20$$

Dove

P = punteggio attribuibile

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

L'Università per ciascun lotto si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
- di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione;



- di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **07.02.2022 alle ore 9,30**, e si svolgerà in modalità telematica (da remoto) attraverso l'apposita funzionalità che sfrutta le possibilità offerte dalla piattaforma Zoom Meetings, direttamente attraverso la piattaforma telematica TuttoGare. Tale sistema consente:

- la geolocalizzazione dei dati;
- la protezione nativa di tutte le sessioni con password generate on-the-fly;

L'accesso alle "stanze" (conference-rooms) dovrà essere manualmente approvato dall'utente host (Stazione Appaltante). A tal fine, una volta aperta la seduta pubblica all'ora e nel giorno stabiliti, la Stazione Appaltante in veste di host invierà, sempre tramite le funzionalità di TuttoGare, e pertanto attraverso una PEC generata automaticamente dal sistema, le credenziali necessarie per richiedere l'accesso alla conference-room.

Il sistema consente di aderire alle riunioni tramite qualsiasi dispositivo sia desktop che mobile munito delle necessarie periferiche audio-video erogando riunioni sincrone (in diretta) attraverso un flusso bidirezionale (moderatore - partecipanti) con video, audio, condivisione schermo e chat testuale per la gestione della seduta telematica a interazione controllata dei partecipanti. Si segnala sin d'ora che, con l'accesso alla sessione, ciascun partecipante rilascia apposito consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Tutte le informazioni riguardanti la presente procedura, comprese le convocazioni per le sedute pubbliche di gara, saranno pubblicate sul profilo di committente dell'Università alla pagina "Bandi di gara e contratti" e sulla piattaforma TuttoGare. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Nella prima seduta, il RUP, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procede a:

- verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica;
- aprire le buste telematiche "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- ammettere e/o escludere i concorrenti dalla successiva fase di gara.

Nell'ipotesi di attivazione di soccorso istruttorio, in una successiva seduta pubblica il RUP provvederà a escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

17. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta terminata la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa il RUP, in seduta pubblica telematica, procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta tecnica e alla verbalizzazione dei documenti presenti in tale busta. Successivamente, in una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica telematica, la Commissione insieme al RUP darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali



esclusioni dalla gara dei concorrenti, procederà alla valutazione delle offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione insieme al RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando mandato al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 18. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione insieme al RUP, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida. In tale ipotesi la Commissione non procederà all'assegnazione dei punteggi, come dettagliati al precedente art. 15, ma si limiterà a valutare se l'offerta presentata sia rispondente a quanto richiesto nel capitolato tecnico, completa in ogni suo aspetto, soddisfacente dal punto di vista tecnico e congrua e conveniente dal punto di vista economico.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, qualora siano state presentate almeno 3 offerte, laddove l'operatore economico primo in graduatoria abbia ottenuto sia per la componente tecnica che per quella economica un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, l'offerta dell'operatore economico sarà ritenuta anomala.

Per la componente tecnica, la soglia di anomalia è rappresentata da un punteggio pari o superiore a 64 punti, per la componente economica la soglia di anomalia è rappresentata da un punteggio pari o superiore a 16 punti.

L'offerta sarà considerata anomala anche in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa. Il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario del supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,



assegnando un termine massimo, non superiore a 5 giorni naturali e consecutivi, per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 20.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'CONTRATTO

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 16/7/2020 n. 76 convertito con L. 11/9/2020 n. 120 *"Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni"*.

L'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione dell'appalto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con apposizione di firma digitale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla



relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari indicativamente ad € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Dirigente

Dott. Maurizio Padiglioni